COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

ORDINANZA DIRIGENZIALE
AFFARI GENERALI

n. 297/2026 del 12/11/2026

OGGETTO:
Ordinanza di chiusura temporanea al traffico veicolare e pedonale di via Mazzo, in corrispondenza dei civici nn. 20, 22, 24, 26 e 28.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso che ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2, del C.d.S. la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e che i provvedimenti attuativi devono ispirarsi ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione;

Vista la richiesta del Dipartimento del Territorio - Responsabile Settore Lavori Pubblici e servizio manutenzioni infrastrutture, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 12/11/2026, con la quale si chiede l'emissione di un'ordinanza urgente per la chiusura di via Mazzo, in corrispondenza dei civici nn. 20, 22, 24, 26 e 28, a causa dell'aggravamento delle fessurazioni riscontrate sul ponte ivi presente;

Rilevata la necessità di accogliere la suddetta richiesta e di adottare idonei provvedimenti di modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale, al fine di consentire la regolare esecuzione degli interventi e garantire la sicurezza della circolazione e degli addetti ai lavori;

Visto il D. lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" (e s.m.i.) ed in particolare gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 21, 26, 27 e 38 c. 3;

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (e s.m.i.) ed in particolare l'art. 30;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.04.2021);

Richiamato l'art. 107, c. 5, del D. lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la determina dirigenziale n. 01/287 del 30/06/2026, con la quale sono state conferite dal Dirigente ad Interim del Dipartimento Affari Generali e Corpo Polizia Locale, Dott.ssa Mariarosaria Giorgio, al Comandante Dott. Daniele Buscarini deleghe di funzioni dirigenziali;

Visto l'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990;

O R D I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, la chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Mazzo, in corrispondenza dei civici nn. 20, 22, 24, 26 e 28, mediante l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale, dal giorno 12/11/2026 e fino a nuova comunicazione del Dipartimento del Territorio, Responsabile Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni Infrastrutture. Pervenuta tale comunicazione terminerà la validità della presente ordinanza e verrà ripristinata l'ordinaria viabilità.

Tutte le precedenti ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento sono temporaneamente sospese.

D I S P O N E

Che la divisione segnaletica della Osimo Servizi S.p.A., in accordo con e sotto il coordinamento del Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni Infrastrutture del Comune di Osimo, provveda, per quanto di rispettiva competenza:

- ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi compresi gli accorgimenti a tutela dell'incolumità dei pedoni in prossimità dei cantieri, mantenendo tali misure in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- ad apporre la prescritta segnaletica stradale, in conformità a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, scegliendo i segnali in modo appropriato alle situazioni di fatto e alle circostanze specifiche, secondo gli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, fissati con disciplinare tecnico approvato con D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
- ad eseguire le operazioni di montaggio, smontaggio e manutenzione degli schemi di segnalamento nel rispetto dei criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2019 e di ogni altra disposizione normativa relativa ai cantieri temporanei in presenza di traffico veicolare;
- ad apporre la segnaletica di divieto di sosta, qualora istituito, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- ad assicurare la visibilità del cantiere e della segnaletica stradale durante le ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità;
- a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico veicolare;
- a delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza minima di 1 metro, qualora non esista il marciapiede o questo sia occupato dal cantiere; tale corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito

sulla carreggiata o in una striscia di carreggiata protetta da barriere o parapetti opportunamente segnalati;

- a rimuovere o oscurare i segnali permanenti qualora siano in contrasto con quelli temporanei;
- a garantire la completa fruibilità degli accessi alle proprietà laterali alla strada, ove esistenti;
- esibire, nel luogo di esecuzione dei lavori e/o depositi, una copia della presente ordinanza, in caso di controllo da parte degli organi competenti;
- a ripristinare immediatamente, al termine delle lavorazioni (anche qualora terminate anticipatamente) e comunque alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, le condizioni esistenti prima del cantiere provvedendo a:
 - ✓ ripristinare il manto stradale e le relative condizioni di sicurezza;
 - ✓ ripristinare l'arredo stradale preesistente;
 - ✓ eliminare tutta la segnaletica stradale temporanea installata;
 - ✓ ripristinare tutta la segnaletica stradale esistente e in vigore prima dell'intervento. (verticale, orizzontale, luminosa e attrezzature complementari) indipendentemente dal suo stato di conservazione pre-intervento;
 - ✓ eliminare qualsiasi residuo di cantiere.

Gli organi Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al T.A.R. delle Marche, entro il termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. n. 104/2010, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla medesima data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

Osimo, 12/11/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Dott. f.to Daniele Buscarini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.

Il Responsabile del procedimento
Maurizio Lavagnoli